Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 4 - 2022

Verona, 29 aprile 2022

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

AMBIENTE/MUD - Aggiornamento normativa Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD 2022 (dati 2021) da presentare entro il 21 maggio 2022.....3
AMBIENTE/MUD - Classificazione attività economiche ATECO 2007 – aggiornamento.....9
AMBIENTE/MUD - Indicazioni FAQ ISPRA.....12
RIFIUTI - Servizio di vidimazione virtuale dei formulari identificazione rifiuti.....12
RIFIUTI - Linee guida classificazione SNPA.....13
RIFIUTI - Attestazione di avvenuto smaltimento.....13

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19- Mascherine al chiuso, green pass, spostamenti da e per l'estero, aggiornamento Ministero Salute.....14
EMERGENZA COVID 19 - Smart working semplificato fino al 30 giugno. Alcuni chiarimenti.....15
EMERGENZA COVID19 - Nuove Linee guida ripresa attività economiche e sociali, ordinanza....15
EMERGENZA COVID 19 - Linee guida Covid trasporto pubblico.....16
EMERGENZA COVID 19 -Nuove modalità gestione casi e contatti circolare Ministero Salute.....17
EMERGENZA COVID19 - Sorveglianza sanitaria eccezionale, proroga al 30 giugno 2022.....17
EMERGENZA COVID 19 - Circolare Ministero Istruzione, chiarimenti.....17
SICUREZZA SUL LAVORO - Presentazione manuali elaborati dallo SPISAL territoriale per i settori agricolo, edile e mobilità-trasporti.....18
SICUREZZA LAVORO - D.Lgs. 81/2008: disponibile il testo aggiornato aprile 2022.....18
SICUREZZA LAVORO/ PNRR - Arriva la norma per la prevenzione infortuni e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.....19

NEWS AREA TECNICA

REACH/CLP - Aggiornato l'Allegato XIV del Reg. REACH con 5 nuove sostanze.....20
SOSTANZE PERICOLOSE - Revisione dei patentini gas tossici rilasciati nel 2017.....21

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA DEL LAVORO-Sicurezza delle macchine per imballaggio, schede tecniche INAIL...21

Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:
22.03.2022 NOVITÀ SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI: RENTRI, TARI E MUD per il 2022
29.03.2022 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO -NOVITA' PER IL RUOLO DEL PREPOSTO,SANZIONI, PERCORSI FORMATIVI

AMBIENTE/MUD - Aggiornamento normativa modello unico di dichiarazione ambientale mud 2022 (dati 2021) da presentare entro il 21 maggio 2022
https://www.apiverona.it/modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-mud-2022-dati-2021-da-presentare-entro-il-21-maggio-2022/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 - Suppl. Ordinario n. 4, il DPCM. 17 dicembre 2021 recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022". In base all'art. 6 c. 2-bis della Legge n. 70/1994, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione e, quindi, al 21 maggio 2022.

MODULISTICA E NOVITA'

Il MUD è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione. Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo).
L'unità locale coincide con la sede legale nei casi di soggetti che svolgono attività di solo trasporto o attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. Nel caso di Comunicazioni rifiuti urbani e raccolti in convenzione, l'unità locale dichiarante coincide con la sede del Comune o del soggetto istituzionale dichiarante.

La dichiarazione è unica: ad una scheda anagrafica vanno allegate tutte le Comunicazioni che Enti ed imprese dichiaranti sono obbligati a presentare. La Camera di commercio competente per territorio è quella in cui ha sede l'unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.

Le principali modifiche introdotte dal suddetto DPCM 17.12.2021 sono di seguito elencate:

- inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova scheda "Riciclaggio" da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall'attività di recupero;
- tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, c. 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il "modulo RT-non Pub" (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU ***(per i produttori di rifiuti:*** ***questo dato andrà eventualmente comunicato ai***

propri fornitori che si occupano della raccolta e del trasporto);

- la scheda "CG- costi di gestione" della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci;
- sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani di cui all'art. 183, c. 1, lettera b ter), punto 2) del Dlgs 152/2006.

Sul sito **ecocamere.it,** Ecocerved rende disponibili materiali e istruzioni per la compilazione, il software per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software. E' inoltre disponibile un servizio di assistenza telefonica MUD attivo al numero 02-22177090. Infine sul sito camerale sono pubblicate le **FAQ** aggiornate sul MUD 2022 (dati 2021).

Rimangono confermate le modalità per l'invio delle comunicazioni; sono disponibili i portali:

- MUD Telematico (www.mudtelematico.it) per l'invio delle comunicazioni in via telematica;
- MUD Comuni (www.mudcomuni.it) per la compilazione e l'invio della comunicazione rifiuti urbani;
- MUD semplificato (https://mudsemplificato.ecocerved.it/) per l'invio della comunicazione semplificata.
- Dal 22 gennaio 2022 è aperto il portale del Registro AEE (www.registroaee.it) per la compilazione e l'invio della Comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio. Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti. Per spedire via telematica è necessario:essere registrati al sito www.mudtelematico.it e disporre di una firma digitale. Per la comunicazione rifiuti semplificata non è consentita la compilazione manuale e l'invio con spedizione postale.

I soggetti non ancora registrati al portale Mud Telematico dovranno registrarsi utilizzando una CNS oppure lo SPID o la Carta d'identità elettronica (Cie), mentre chi è in possesso delle credenziali già rilasciate negli anni procedenti potrà utilizzarle per accedere all'area riservata. I dispositivi potranno essere intestati a persona d'impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.

Si ricorda che il dichiarante deve compilare e presentare, oltre alla Sezione Anagrafica, solo le Sezioni, ed all'interno di queste le Schede ed i Moduli, inerenti la propria attività. I soggetti obbligati alla presentazione del MUD se non hanno effettuato, nell'anno di riferimento, alcuna delle attività per le quali è prevista la presentazione del MUD **non devono presentare un MUD in bianco**.

In Allegato 3 al DPCM 17.12.2021 viene riportato, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione. Le modalità da seguire per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e i tracciati record utili alla presentazione con modalità informatica sono presenti nell'Allegato 4 del medesimo decreto.

Il codice europeo dei rifiuti (CER) è composto da sei cifre e deve essere riportato sulla scheda rifiuto.
Il codice Istat è legato, invece, all'attività svolta; cambia rispetto all'anno precedente solo se è cambiata l'attività svolta. E' indicato sulla visura del Registro Imprese oppure sulla dichiarazione presentata all'ufficio IVA. I dichiaranti dovranno utilizzare la classificazione ATECO 2007 per indicare l'attività svolta.

In caso di omessa, incompleta o inesatta dichiarazione sono previste pesanti sanzioni. Per quanto riguarda a Comunicazione Rifiuti, l'art. 258 c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che: "I soggetti di cui all'articolo 189, c. 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro;se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge n. 70/1994, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro".

DIRITTI DI SEGRETERIA

Nulla è cambiato in merito agli importi e alle modalità di pagamento dei diritti che potranno essere versati con Telemaco Pay, carta di credito e con pagoPA. Quest'ultima possibilità è esclusiva laddove l'invio della comunicazione venga effettuata via PEC (MUD semplificato e Comunicazione rifiuti urbani).

MUD TELEMATICO: 10,00 € da versare tramite Carta di credito, Pago PA o con l'Istituto di pagamento InfoCamere Ic Conto (pagamenti.ecocerved.it).
MUD SEMPLIFICATO inviato via PEC: 15,00 € per ogni Unità Locale dichiarante. Il versamento avviene esclusivamente tramite il sistema PagoPa: dal portale mudsemplificato.ecocerved.it l'utente crea un "avviso di pagamento pagoPA" che consente il pagamento presso gli sportelli fisici e virtuali accreditati nella piattaforma (ad esempio Tabaccherie, Ricevitorie, Sportelli Postali, Banche).Sarà cura del dichiarante allegare copia dell'attestato di pagamento al momento dell'invio.

SOGGETTI OBBLIGATI

COMUNICAZIONE RIFIUTI:

Restano **invariati i soggetti obbligati alla Comunicazione Rifiuti** come definiti dall'art. 189 al comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi del DPCM del 17 dicembre 2021:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi (obbligo di dichiarazione MUD anche per chi svolge attività di trasporto metalli ferrosi iscritti all'Albo in categoria 4 bis);
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti pericolosi per i Centri di Raccolta ex art. 190, c. 9 del D.Lgs. 152/2006);
- Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono:
rifiuti nell'ambito delle lavorazioni industriali - art. 184 comma 3 lett. c),
rifiuti nell'ambito delle lavorazioni artigianali - art. 184 comma 3 lett. d),
rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie art. 184 c. 3 lett. g (come modificato dal D.Lgs. 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020).
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, con alcune eccezioni**

**Ai sensi dell'articolo 190 c. 6 (come modificato dal D.Lgs. 116/2020):

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici Ateco 96.02.01, 96.02.02,96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice Eer 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa,

quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del c. 1 del medesimo articolo, possono adempiere all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale con una delle seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, c. 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.
I soggetti sopra indicati non sono quindi tenuti alla presentazione del MUD in quanto assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto

Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione Rifiuti enti ed imprese che:
1) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi (lettere c), d) e g) e artigianali e da attività di gestione di acque e rifiuti. Rientrano in questa classificazione imprese ed enti che svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione
- attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari
- attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all'ingrosso, farmacie,
- attività di demolizione e costruzione quali imprese di costruzioni
- attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche, ospedali, aziende sanitarie
- enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico

2) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, ma hanno fino a 10 dipendenti
3) producono rifiuti non pericolosi derivanti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie e hanno fino a 10 dipendenti (art. 184 c.3 lett.g del D.Lgs. 152/2006).

COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA:
https://mudsemplificato.ecocerved.it/

Chi può presentare la comunicazione semplificata
I soli soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
- i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
- conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale

possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM

La comunicazione rifiuti semplificata non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all'estero.

Il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi:

1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale MudSemplificato.ecocerved.it;
2. Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata;Firmare, con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo;
3. Effettuare il pagamento;
4. Creare, con scansione, un SOLO documento elettronico in formato PDF, chiamato, ad esempio mud2022.pdf, contenente:

- La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante,
- La copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente,
- La copia del documento di identità del sottoscrittore.

Se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d'identità.
5. Trasmettere via PEC all'indirizzo unico **comunicazionemud@pec.it** il file in formato pdf ottenuto.

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

A completamento dell'invio il dichiarante riceverà via PEC una ricevuta di accettazione e una ricevuta di avvenuta consegna. Solo la presenza di entrambe le ricevute consente di attestare l'avvenuta consegna della comunicazione. Se la comunicazione presenta anomalie che la rendono non conforme a quanto previsto dalle istruzioni, l'utente riceverà una notifica in tal senso e dovrà trasmettere nuovamente la comunicazione.

Registrazione
Si conferma che, anche per quest'anno, chi è in possesso delle credenziali già rilasciate negli anni precedenti potrà utilizzarle per accedere all'area riservata, mentre i soggetti che si registrano per la prima volta al portale Mud Semplificato dovranno accedere utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la Carta d'identità elettronica (Cie), intestati a persona d'impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.

COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO:
soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003. In particolare i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. e la cui velocità massima di costruzione – qualunque sia il sistema di propulsione – non supera i 50 km/h;
- Categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI:
Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) (soggetti che hanno messo in atto un sistema autonomo di raccolta dei propri imballaggi sul territorio nazionale). La Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi NON deve essere presentata da altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati: in particolare non deve essere presentata da aziende che immettono sul mercato o utilizzano imballaggi, per i quali l'obbligo è assolto dal CONAI
Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'Allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

COMUNICAZIONE RAEE RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE:
soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE ex D.Lgs. 49/2014. Devono presentare la comunicazione RAEE, gli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE. Quindi sono tenuti:
1) Impianti autorizzati con procedura ordinaria;
2) impianti autorizzati con procedura semplificata;
3) centri di raccolta istituiti da produttori o terzi così come individuati dall'art.12 comma 1 lettera b) del D.Lgs 49/2014. Si tratta di impianti autorizzati sia in base alle disposizioni di cui agli artt. 208, 209, 210 e 211 che alla disciplina semplificata artt. 214 e 216 del D.Lgs.152/2006 .

La comunicazione RAEE - scheda CR deve essere presentata dai centri di raccolta gestiti dai produttori AEE o da terzi che agiscono in loro nome all'interno di autonomi sistemi di raccolta di RAEE domestici. Le istruzioni specificano che la scheda CR deve essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi (articolo 12 c.1 lettera b).

La scheda NON deve essere presentata con riferimento a:
- Centri di raccolta istituiti dai Comuni nell'ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni infatti dichiarano i RAEE raccolti all'interno della Comunicazione Rifiuti Urbani.
- Luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione MUD ai sensi dell'articolo 9 del DM 8 marzo 2010 n. 65.
- Impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA.
Ai fini di una corretta compilazione, il dichiarante dovrà compilare unicamente la scheda relativa alla specifica attività svolta dall' impianto (la TRA se impianto di trattamento o la CR se centro di raccolta ricadente nelle caratteristiche di legge) e a NON duplicare i dati in entrambe le schede.

COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE:
soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
Quest'anno, tra i soggetti tenuti alla presentazione della compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, c. 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche, che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione Rifiuti Urbani, in particolare il "modulo RT-non Pub" - rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta.

COMUNICAZIONE AEE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE:
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. Sono quindi tenuti alla presentazione del MUD Comunicazione Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche tutti i soggetti, identificati dall'art. 4 c. 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014 iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In particolare si tratta di:
- imprese stabilite nel territorio nazionale che fabbricano AEE recanti il proprio nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica. Nel caso di imprese estere la comunicazione AEE andrà presentata dal rappresentante autorizzato individuato ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 49/2014,
- imprese stabilite nel territorio nazionale che rivendono sul mercato nazionale, con il proprio nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori. Nel caso di imprese estere la comunicazione AEE andrà presentata dal rappresentante autorizzato individuato ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 49/2014,

- imprese stabilite nel territorio nazionale che immettono sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Nel caso di imprese estere la comunicazione AEE andrà presentata dal rappresentante autorizzato individuato ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 49/2014,
- è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici,
- dai sistemi di finanziamento collettivi iscritti al registro che comunicano per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente.

AMBIENTE/MUD - Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 – aggiornamento anno 2022
https://www.apiverona.it/ambientemud-classificazione-delle-attivita-economiche-ateco-2007-aggiornamento-anno-2022/

L'Inps, con messaggio 1560/2022, illustra le principali modifiche effettuate dall'ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Si segnalano in particolare le seguenti novità.

Sezione C Classe 16.23
Il codice ATECO 16.23.20 è stato sostituito dai nuovi codici ATECO 16.23.21 e 16.23.22:

ATECO	Descrizione	CSC
16.23.21	Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno	10305 40305
16.23.22	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)	10305 40305

Sezione C Classe 24.33
È stato creato il nuovo codice ATECO 24.33.03:

ATECO	Descrizione	CSC
24.33.03	Presagomatura dell'acciaio per cemento armato	10504 40504

Sezione C Classe 27.40
È stato creato il nuovo codice ATECO 27.40.02:

ATECO	Descrizione	CSC
27.40.02	Fabbricazione di luminarie per feste	10644 40644

Sezione F Classe 43.21
È stata modificato il titolo del codice ATECO 43.21.03
43.21.03 "Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)"
ed è stato creato il nuovo codice ATECO 43.21.04:

ATECO	Descrizione	CSC
43.21.04	Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste)	11307 c.a. 3N 41307 c.a. 3P

Sezione G Classe 45.20
È stata modificato il titolo del codice ATECO 45.20.91:
- 45.20.91 "Lavaggio autoveicoli"

Sezione I Classe 55.20
È stato creato il nuovo codice ATECO 55.20.53:

ATECO	Descrizione	CSC
55.20.53	Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche	11901 12001 12101 50102

Sezione I Classe 56.10
È stato creato il nuovo codice ATECO 56.10.13:

ATECO	Descrizione	CSC
56.10.13	Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche	11901 12001 12101 50102

Sezione K Classe 66.19
Sono state modificati i titoli dei codici ATECO 66.19.21 e 66.19.22:
- 66.19.21 "Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede"
- 66.19.22 "Attività di agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari"

Sezione M Classe 69.20
Sono stati modificati i titoli dei codici ATECO 69.20.11 e 69.20.12:
- 69.20.11 "Servizi forniti da commercialisti"
- 69.20.12 "Servizi forniti da esperti contabili"

Sezione M Classe 71.20
È stato creato il nuovo codice ATECO 71.20.23:

ATECO	Descrizione	CSC
71.20.23	Revisione periodica a norma di legge dell'idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli	70701

Sezione M Classe 74.90
È stata modificato il titolo del codice ATECO 74.90.12

- 74.90.12 “Consulenza agraria fornita da agrotecnici”

e sono stati creati i due nuovi codici ATECO 74.90.13 e 74.90.14:

ATECO	Descrizione	CSC
74.90.13	Consulenza agraria fornita da periti agrari	70708
74.90.14	Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura	70708

Inoltre, è stato creato il nuovo codice di categoria 74.90.3, dedicato alle attività di consulenza ambientale e di risparmio energetico, nell’ambito del quale sono stati creati i tre nuovi codici ATECO 74.90.31, 74.90.32 e 74.90.33:

ATECO	Descrizione	CSC
74.90.31	Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti	70708
74.90.32	Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica	70708
74.90.33	Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica	70708

Sezione R Gruppo 93.2
Il codice ATECO 93.21.00 è stato sostituto dai nuovi codici ATECO 93.21.01 e 93.21.02:

ATECO	Descrizione	CSC
93.21.01	Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi	11808 70708
93.21.02	Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati	11808 70708

Inoltre, è stato modificato il titolo del codice ATECO 93.29.30:

- 93.29.30 “Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone”

Sezione S Classe 96.01

È stato modificato il titolo del codice ATECO 96.01.20:

- 96.01.20 “Attività di lavanderie, tintorie tradizionali”

Inoltre, è stato creato il nuovo codice ATECO 96.01.30, all’interno del nuovo codice di categoria ATECO 96.01.3, per le attività svolte dalle lavanderie self-service:

ATECO	Descrizione	CSC
96.01.30	Attività di lavanderie self-service	70708

Sezione T Classe 97.00
L’ATECO 97.00.00 è stato sostituito dai nuovi codici ATECO 97.00.01 e 97.00.02:

ATECO	Descrizione	CSC
97.00.01	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (esclusi i condomini)	70706
97.00.02	Attività di condomini	70601

AMBIENTE/MUD - Indicazioni FAQ ISPRA

https://www.apiverona.it/ambientemud-indicazioni-faq-ispra/

Si informa che ISPRA ha pubblicato delle FAQ per fornire opportune **indicazioni ad alcune richieste di chiarimento** sulla compilazione della dichiarazione MUD 2022 (dati 2021), con focus specifico su:

- Rifiuti da pulizia manutentiva ai sensi dell' art. 230, comma 5 del D.Lgs. 152/2006
- Centri di raccolta;
- Comunicazione VFU – scheda AUT;
- Liberi professionisti;
- Attività di manutenzione ai sensi dell’art. 230 comma 1 e 193 comma 19 del D.Lgs. 152/2006;
- I soggetti che per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lett. b ter, punto 2) presso le utenze non domestiche;
- Compilazione della scheda SA-RIC;
- Compilazione Modulo MG.

RIFIUTI - Servizio di vidimazione virtuale dei formulari identificazione rifiuti

https://www.apiverona.it/rifiuti-servizio-di-vidimazione-virtuale-dei-formulari-identificazione-rifiuti/

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/2020 di recepimento delle disposizioni della Direttiva Europea sui rifiuti e imballaggi, il D.Lgs. n. 152/2006 ora prevede, in alternativa all'usuale modalità di vidimazione presso gli sportelli camerali, la possibilità di vidimare virtualmente il formulario di identificazione del rifiuto.

L’applicazione per la vidimazione virtuale è raggiungibile dal portale https://vivifir.ecocamere.it/

Tale servizio di vidimazione virtuale del formulario (Vi.Vi.Fir) è completamente gratuito ed è reso disponibile dalle Camere di Commercio, previa registrazione.

Tramite l'applicazione sarà possibile generare dei formulari da compilare in duplice copia o, nel caso di utilizzo di un gestionale per le scritture ambientali, di apporre il codice di vidimazione nei formulari che verranno generati dal sistema.

In questo modo imprese ed enti soggetti all'adempimento amministrativo non dovranno più necessariamente recarsi allo sportello della Camera di Commercio per vidimare i formulari.

RIFIUTI - Linee guida classificazione SNPA
https://www.apiverona.it/rifiuti-linee-guida-classificazione-snpa/

Si ricorda che sono disponibili on-line le "Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti", già approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019.

L'obiettivo delle linee guida è di fornire criteri tecnici omogenei per l'espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti.

Il documento analizza i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche di settore e fornisce un approccio metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell'individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità.

RIFIUTI - Attestazione di avvenuto smaltimento
https://www.apiverona.it/rifiuti-attestazione-di-avvenuto-smaltimento/

Si evidenzia che l'invio dell'attestazione di avvenuto smaltimento non è più obbligatoria. Dal 31 luglio c.a. è entrata in vigore la L.108/2021, di conversione del DL 77/21, cd. Decreto Semplificazioni bis, la quale ha chiarito ed escluso la responsabilità del produttore dei rifiuti ex art. 188, co 5 TUA.

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D 13, D 14, D 15 dell' allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.

Per il produttore dei rifiuti è quindi sufficiente la ricezione della quarta copia, fino a quando non entrerà in vigore la comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento di cui all' art. 188 bis, co. 4, lett.h) D.L.gs 152/06.

EMERGENZA COVID 19- Mascherine al chiuso, green pass, spostamenti da e per l'estero, aggiornamento Ministero Salute
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-mascherine-al-chiuso-green-pass-spostamenti-da-e-per-lestero-aggiornamento-ministero-salute/

Pubblicata l'ordinanza del Ministero Salute 28 aprile 2022 contenente novità in tema di mascherine, green pass e spostamenti da e per l'estero.
Il provvedimento produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022".

L'ordinanza proroga fino al 31 maggio le misure sugli **spostamenti da e per l'ester**o previste dall'ordinanza del 22 febbraio 2022, già prorogate il 29 marzo. Resta escluso dalla proroga quanto previsto per il digital Passenger Locator Form che pertanto non è più necessario dal 1° maggio 2022.

Per quanto riguarda **l'utilizzo delle mascherine**, fino al 15 giugno 2022 continua l'obbligo delle mascherine FFP2 al chiuso:
su tutti i mezzi di trasporto anche regionali, locali e scolastici;
per spettacoli ed eventi sportivi al chiuso. Resta dunque la Ffp2 anche in cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti dello sport.

Sempre fino al 15 giugno p.v. rimane l'obbligo di mascherina al chiuso per i visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli ospedali alle residenze sanitarie, dagli hospice alle strutture riabilitative, nonchè nelle scuole in classe fino alla fine dell'anno scolastico.
Rimane l'esclusione sempre dall'obbligo per :
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Nel testo **non si fa riferimento al lavoro, sia pubblico che privato,** dove rimangono validi i protocolli tra imprese e sindacati. L'ordinanza ministeriale prevede comunque una raccomandazione di indossare le mascherine in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Per quanto riguarda il **green pass,** dal 1° maggio c.a. rimane come documento per dimostrare l'avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non è più richiesto per accedere a luoghi di lavoro e locali pubblici, ad eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre.

Si ricorda che l'**obbligo di vaccinazione** resterà in vigore fino al 15 giugno per il personale scolastico, le forze dell'ordine e, più in generale, per tutti i cittadini dai 50 anni in su.

Infine, fino al 30 giugno c.a. nel settore privato, è possibile lo **smart working** con la procedura semplificata, senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore. Prorogate fino al 30 giugno c.a. anche le misure in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

EMERGENZA COVID 19 - Smart working semplificato fino al 30 giugno. Alcuni chiarimenti
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-smart-working-semplificato-fino-al-30-giugno-alcuni-chiarimenti/

Il Ministero del lavoro, in seguito alla pubblicazione del Decreto Legge n. 24/2022, in data 30 marzo 2022 ha aggiornato le **Faq in tema di Covid-19** precisando che **l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working è prorogato fino al 30 giugno 2022**.

Pertanto, è utilizzabile la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), con modulistica resa disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti). Resta inalterato l'**applicativo informatico** da utilizzare per l'invio della comunicazione.

EMERGENZA COVID19 - Nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, ordinanza
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-nuove-linee-guida-per-la-ripresa-delle-attivita-economiche-e-sociali-ordinanza/

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 04 aprile 2022 la nuova Ordinanza 01 aprile 2022 del Ministero della Salute sull'adozione delle nuove "**Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali".**

L'Ordinanza del Ministro della Salute in oggetto segnala che:
"Le presenti "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" sono adottate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute pubblica.

In particolare l'Ordinanza prescrive che "al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto dell'allegato documento recante 'Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali', nei termini indicati dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della ordinanza". (art.1)

L'Ordinanza produce effetti "a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia". (art.2). Nell'allegato all'ordinanza le "Misure specifiche per i seguenti settori di attività":

- ristorazione e cerimonie;
- attività turistiche e ricettive;
- cinema e spettacoli dal vivo;
- piscine termali e centri benessere;
- servizi alla persona;
- commercio;
- musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
- parchi tematici e di divertimento;
- circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
- convegni, congressi e grandi eventi fieristici;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sagre e fiere locali, sale da ballo e discoteche;

- corsi di formazione.

Le linee guida,adottate ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, presentano aggiornamenti derivanti dall'evoluzione dello scenario epidemiologico, dall'intervento cruciale delle vaccinazioni e dall'introduzione del green pass.

Le indicazioni delle linee guida dovranno essere applicate fermi restando gli obblighi di verifica green pass e le eventuali evoluzioni della normativa nazionale; infatti "non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti".
Il provvedimento, prima di elencare le misure specifiche di ogni attività, presenta i principi di carattere generale: informazione agli utenti, controllo della certificazione verde come previsto dalla normativa, mascherine al chiuso e in caso di assembramento anche all'aperto, igiene delle mani e delle superfici, aerazione.

EMERGENZA COVID 19 - Linee guida Covid trasporto pubblico, organizzazione e informazione
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-linee-guida-covid-trasporto-pubblico-organizzazione-e-informazione/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2022 l'ordinanza 1° aprile 2022 del Ministero Salute contenente le nuove Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, in vigore dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.

Il documento riporta le modalità organizzative e informative da attuare in ogni tipologia di trasporto, stazioni, porti e aeroporti, per consentirne lo svolgimento nel superato contesto emergenziale Covid e per il progressivo rientro nell'ordinaria attività economico-sociale.

Le prassi illustrate nel documento dovranno essere sommate alle misure di sistema, ovvero alle abituali misure di sanità e prevenzione in vigore e interessano:
- stazioni aeroportuali;
- aeromobili;
- trasporto marittimo di passeggeri;
- terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri;
- trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome;
- trasporto funiviario (funivie e seggiovie);
- trasporto ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato;
- trasporti commerciali e non di linea.

Le suddette linee guida ricapitolano le principali misure di sistema: comportamenti corretti degli utenti, misure igieniche, comunicazione chiara, accesso fino al 30 aprile p.v almeno con green pass base su aeromobili, navi e traghetti (esclusi quelli per lo Stretto di Messina e le Tremiti), treni dall'interregionale in avanti, autobus con noleggio e interregionali, igienizzazione e aereazione, divieto di accesso con sintomi.

Su ogni mezzo di trasporto, comprese le funivie e simili, in stazioni e biglietterie, dovranno essere indossate le mascherine FFP" fino al 30.4. pv.
Per quanto riguarda l'igienizzazione vengono ricordate le Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici, contenute

nel documento "Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 e la circolare n.17644 del Ministero della Salute del 22 maggio 2020".

EMERGENZA COVID 19 -Nuove modalità gestione casi e contatti circolare Ministero Salute
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-nuove-modalita-gestione-casi-e-contatti-circolare-ministero-salute/

Pubblicata dal Ministero Salute la circolare n.19680 del 30 marzo 2022 contenente le "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 derivanti dal Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24."

Le principali indicazioni sono le seguenti:

- isolamento per le persone positive: valgono le disposizioni della circolare n. 60136 del 30/12/2021 ovvero in sintesi isolamento di 10 giorni, che vengono ridotti a 7 per persone con dose booster o ciclo vaccinale da meno di 120 giorni purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo";
- quarantena in caso di contatti stretti: autosorveglianza, ovvero FFP2 al chiuso e con assembramenti per 10 giorni, tampone ai primi sintomi o comunque al quinto giorno dal contatto; operatori sanitari tamponi quotidiani fino al quinto giorno.

EMERGENZA COVID19 - Sorveglianza sanitaria eccezionale, proroga al 30 giugno 2022
https://www.apiverona.it/emergenza-covid19-sorveglianza-sanitaria-eccezionale-proroga-al-30-giugno-2022/

Fonte: INAIL

L'art.10 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) **ha prorogato fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2** (art. 83, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail attraverso l'apposito servizio online.

EMERGENZA COVID 19 - Circolare Ministero Istruzione, chiarimenti
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-circolare-ministero-istruzione-chiarimenti/

Si segnala la circolare 29 marzo 2022 n. 410 del Ministero dell'Istruzione applicativa del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

La nota è articolata nei seguenti paragrafi: 1 Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia; 2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; 3. Misure precauzionali di carattere generale; 4. Verifica digitale Certificazione verde COVID-19.

Il documento riporta schematicamente i contenuti del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e fornisce alcuni chiarimenti in merito all'approvvigionamento di mascherine e alla verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale.

SICUREZZA SUL LAVORO - Presentazione manuali elaborati dallo SPISAL territoriale per i settori agricolo, edile e mobilità-trasporti
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-presentazione-manuali-elaborati-dallo-spisal-territoriale-per-i-settori-agricolo-edile-e-mobilita-trasporti/

Si segnalano i manuali predisposti dallo SPISAL dell'Aulss 9 Scaligera di Verona per la prevenzione dei rischi per la salute dei lavoratori nei settori agricolo, edile e mobilità-trasporti, presentati durante una riunione in Prefettura per il progetto provinciale "La prevenzione e la conoscenza rendono il lavoro sicuro".

Ulteriori informazioni e copia dei suddetti manuali sono reperibili ai seguente link

https://spisal.aulss9.veneto.it/verona-lavoro-sicuro
https://spisal.aulss9.veneto.it/Manuale-tecnico-operativo-SGS

SICUREZZA LAVORO - D.Lgs. 81/2008: disponibile il testo aggiornato aprile 2022
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-d-lgs-812008-disponibile-il-testo-aggiornato-aprile-2022/

Pubblicato - a cura di Gianfranco Amato, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e di Fernando Di Fiore, dell'Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Pavia - il testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinato e aggiornato con le recenti modifiche normative.

Le novità in questa versione aprile 2022 sono:

- Inserita la lettera circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 09/02/1995 ad oggetto "Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname" citata nella Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010;
- Inserito l'art. 78, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, riguardante le visite mediche dei lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca;
- Inserito il Decreto Interministeriale del 20/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l'Allegato VIII;
- Inserito il Decreto Interministeriale del 27/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati XLIV, XLVI e XLVII;
- Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto "art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali";
- Inserita circolare del Ministero della Salute del 16/02/2022 ad oggetto: "invio dati dell'art. 40 e allegato 3B";

- Inserita la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 ad oggetto “art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
- Inserita la Nota INL prot. n. 393 del 01/03/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022”;
- Corretto un refuso relativo alla Polvere di silice cristallina respirabile dell’Allegato XLIII;
- Inserita la Nota informativa di sostituzione della ISO 11228-1:2009 con la UNI ISO 11228-1:2022 Ergonomia – Movimentazione Manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto, in vigore dal 24/03/2022 (Allegato XXXIII).
- Inserita la Nota per evidenziare che il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (in SO n. 36, relativo alla G.U. 19/02/2010, n. 41) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione del D.P.R. 459/96, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3.

Ricordiamo che il testo non riveste carattere di ufficialità, ma costituisce un prezioso supporto conoscitivo per gli operatori.

Link al testo aggiornato
https://www.8108amatodifiore.it/download/edizione-aprile-2022/

SICUREZZA LAVORO/ PNRR - Arriva la norma per la prevenzione infortuni e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-pnrr-arriva-la-norma-per-la-prevenzione-infortuni-e-maggiore-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/

Fonte: Priorita (lavoro.gov.it)

Nel Decreto con misure urgenti di attuazione del **PNRR** approvato dal Consiglio dei Ministri **arriva la norma proposta dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, per assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro** nella fase di realizzazione del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

Si prevede che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro **(INAIL) promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali** impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri:

- **di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza** che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- **di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia,** tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- **di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro** inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- **di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.** Con la sottoscrizione di protocolli d’intesa da realizzare con aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati, l’Inail supporta ulteriormente la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in logica di coerenza con quanto espresso nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027.

REACH/CLP - Aggiornato l'Allegato XIV del Reg. REACH con 5 nuove sostanze

https://www.apiverona.it/reachclp-aggiornato-lallegato-xiv-del-reg-reach-con-5-nuove-sostanze/

Fonte Normachem
Fonte: EUR-Lex

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Reg. (UE) 2022/586 che modifica l'Allegato XIV del Reg. REACH introducendo 5 nuove sostanze in regime di autorizzazione.

Le sostanze introdotte e i loro utilizzi principali sono:

Entry	Sostanza	# Identificativi	Proprietà	Uso principale
55	**Piombo tetraetile**	**CE:201-075-4** CAS:78-00-2	**Repr. 1A**	**Additivo per carburanti**
56	**Alcol 4,4'-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2)]**	**CE:209-218-2** CAS:561-41-1	**Carc. 1B**	**Inchiostri da stampa**
57	**Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione,** formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p)	**CE:-** CAS:-	**Interferente endocrino - ambiente**	**additivo in lubrificanti e grassi per autoveicoli e macchinari**
58	**10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE)**	**CE:239-622-4** CAS:15571-58-1	**Repr. 1B**	**additivo stabilizzante per la lavorazione di polimeri, in particolare PVC rigido**
59	**Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE)**	**CE:-** CAS:-	**Repr.1B**	**additivo stabilizzante per la lavorazione di polimeri**

Non sono state previste esenzioni particolari per usi specifici.

Tutte le sostanze aggiunte in Allegato XIV hanno le seguenti date di riferimento:
1. Last application date (LAD): 01/11/2023
2. Sunset date (SD): 01/05/2025

Ricordiamo che la LAD è la data entro cui devono essere inviate le domande di autorizzazione al fine di poter continuare ad utilizzare la sostanza anche dopo la SD fino alla pubblicazione del regolamento di autorizzazione. In assenza di domanda presentata entro la LAD, allo scadere della SD la sostanza non potrà essere utilizzata.

Consigliamo quindi a tutte le aziende di verificare fin da ora se tali sostanze rientrano nel proprio portafoglio di prodotti e in caso affermativo valutare la possibilità di sostituirle con alternative caratterizzate da minore pericolosità. Qualora non fosse possibile sostituirle, almeno nell'immediato, le aziende dovranno valutare attentamente se richiedere entro la LAD l'autorizzazione per il proprio uso.

In ultimo specifichiamo che il regolamento cita anche altre sostanze che erano state prioritizzate per l'inserimento in Allegato XIV chiarendo i motivi per il mancato inserimento. Fra queste si cita il bisfenolo A, non inserito in autorizzazione in quanto è attualmente in valutazione una restrizione ad ampio spettro che interesserà tale sostanza e altre appartenenti alla stessa famiglia. Per il bisfenolo A quindi l'inserimento in Allegato XIV è rimandato.

SOSTANZE PERICOLOSE - Revisione dei patentini gas tossici rilasciati nel 2017
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-revisione-dei-patentini-gas-tossici-rilasciati-nel-2017/

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.70 del 24/03/2022 del DM 19 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute decreta la revisione delle patenti abilitative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017.

Le patenti sono soggette a revisione periodica quinquennale, pertanto coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione nel corso del 2017 devono, entro l'anno in corso, presentare idonea domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 35 del R.D. 147/1927.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA DEL LAVORO-Sicurezza delle macchine per imballaggio, schede tecniche INAIL
https://www.apiverona.it/sicurezza-del-lavoro-sicurezza-delle-macchine-per-imballaggio-schede-tecniche-inail/

Fonte INAIL

Pubblicato sul sito di INAIL il documento "L' Accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per imballaggio".

Partendo dalle informazioni ricavate dalla banca dati che INAIL ha composto negli anni per gestire l'attività di accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato, si sono realizzate delle schede tecniche riferite alle macchine per imballaggio, per realizzare un archivio di pratico e immediato utilizzo tanto per gli organi di vigilanza territoriale quanto per fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori e distributori.

Le schede tecniche collezionate trattano le principali non conformità rilevate sulle macchine per imballaggio, evidenziando, rispetto allo stato dell'arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili. Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni tecnicamente utili, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta), ma comunque garantendo un'informazione sufficiente per indirizzare eventuali interventi di approfondimento sulle attrezzature in verifica.

Ciascuna scheda si compone di tre parti principali:

- una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che definisce la destinazione d'uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l'anno di fabbricazione della macchina (da intendersi coincidente con l'anno di immissione sul mercato) al fine di definire lo stato dell'arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l'indicazione di tale data è utile anche in relazione all'eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;

- una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.

- una parte denominata "accertamento tecnico" che si compone a sua volta di due sotto sezioni:
• una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull'esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono state inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell'allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
• un'altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l'esito dell'accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall'autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell'arte di riferimento.

Nello specifico il lavoro prodotto vorrebbe trasversalmente offrire spunti per:
- fabbricanti e distributori di macchine per imballaggio, evidenziando le carenze più ricorrenti anche in relazione alle norme tecniche di riferimento;
- organi di vigilanza territoriale, offrendo utili riferimenti per orientare l'attenzione in occasione di azioni di vigilanza o inchieste infortuni su specifiche criticità emerse nel corso dell'attività di sorveglianza del mercato;
- datori di lavoro, rappresentando carenze e problematiche ricorrenti di questa tipologia di attrezzature, in modo da offrire indicazioni utili nella scelta dei prodotti in fase di acquisizione, prima della messa a disposizione per i lavoratori (ex combinato disposto dell'art. 71 comma 1 e dell'art. 70 comma 1)

E il fabbricante della macchina che “sceglie di applicare altre specifiche tecniche deve poter dimostrare che la sua soluzione alternativa è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute e fornisce un livello di sicurezza che sia almeno equivalente a quello che si ottiene con l’applicazione delle specifiche della norma armonizzata”.
Riprendiamo dal documento alcune indicazioni valide per le tipologie di macchine che afferiscono al comitato tecnico normativo - TC 146 macchine per imballaggio.

Per ciascuna tipologia di macchina per imballaggio, ove disponibili, sono riportati “i riferimenti delle norme applicabili, esplicitando la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale, quale riferimento per lo stato dell’arte e per la presunzione di conformità”. E sono stati inoltre indicati i riferimenti della EN 415-1, “perché ad essa è comunque necessario attenersi per quanto riguarda la corretta classificazione della macchina per imballaggio e conseguentemente dell’eventuale norma da adottare”.

Indice del documento
1. Introduzione
2. Il flusso della sorveglianza del mercato
3. Le norme armonizzate
4. Schede tecniche
Appendice - Documentazione

Le schede presentate nel documento:
1. Confezionatrice - Scheda tecnica 1
2. Confezionatrice - Scheda tecnica 2
3. Confezionatrice per alimenti sottovuoto - Scheda tecnica 3
4. Termosaldatrice rotativa per sacchetti con stampa a caldo - Scheda tecnica 4
5. Macchina automatica per imballaggio di cavi - Scheda tecnica 5
6. Macchina per il confezionamento in atmosfera modificata - Scheda tecnica 6
7. Incartatrice per cioccolatini - Scheda tecnica 7
8. Impianto automatico di pallettizzazione con pallettizzatore dall’alto - Scheda tecnica 8
9. Riempitrice volumetrica elettrica - Scheda tecnica 9
10. Incartonatrice - Scheda tecnica 10
11. Retinatrice automatica - Scheda tecnica 11
12. Macchina per fasciatura bottiglie cilindriche - Scheda tecnica 12
13. Termoformatrice per confezionatrice sottovuoto - Scheda tecnica 13
14. Macchinario per il riempimento dei cartoni - Scheda tecnica 14
15. Tappatrice semiautomatica - Scheda tecnica 15

Scarica documento